



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 61

Seduta del 20.02.2019

OGGETTO: Definizione della spesa di cui all'art. 6 del Decreto legge n.78 del 31.05.2010 convertito dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010 di cui all'art. 21 comma 141-143,146 dalla Legge 228/2012 e del D.L. n.66/2014

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 15,30 nella Sede Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA		PRESENTI	ASSENTI
Dott. Filippo Dispenza		x	
Dott. Giancarlo Dionisi		x	
Dott. Gaetano D'Erba		x	

con l'assistenza del V. Segretario Generale, Avv. Angela Bruno

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 12 FEB 2019	Il Dirigente <i>F.to Dott. Basile</i>
Parere Regularità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE Favorevole	in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 12 FEB 2019	Il Dirigente <i>F.to Dott. Basile</i>
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, _____	Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE
DIREZIONE FINANZA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA SVILUPPO ECONOMICO E
PARTECIPATE**

VISTE le statuizioni dell'art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122; - dall'art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135; - dall'art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (cd. Legge di Stabilità 2013). - dall'ART. 1 commi 501 e ss della legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

VISTE in dettaglio le statuizioni delle norme sui limiti di spesa:

A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del D.L. n.78/2010 (convertito in legge n.122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%

- sponsorizzazioni (comma 9): -100%
 - missioni (comma 12): -50%
 - attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
 - acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%
- Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo.

Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

A.3) LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n.228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. **In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 viene ripristinata la possibilità di acquistare autovetture.** Il limite non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia.

L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) ha escluso gli enti locali dal limite per l'acquisto di mobili e arredi per il solo anno 2016. **In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 viene ripristinata la possibilità di acquistare mobili e arredi.** Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

A.4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal D.L. n.78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal D.L. n.78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);

- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal D.L. n.95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

A.5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n.66/2014 (convertito in legge n.89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n.78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale;

A.6) Decreto Legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017)

L'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017

- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

A decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta limitatamente ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n.142/2012, n.148/2012 e n.193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, *"lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*. Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura *"costituzionalmente orientata"* delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali *"al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente."* Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione 2019-2021 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati, limiti che *sono rideterminati* alla luce dell'orientamento della Corte Costituzionale e della delibera Corte dei conti – Sezione autonomie, n.26/SEZAUT/2013.

DATO ATTO che il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 (fissato al 31 marzo 2019 giusta decreto ministeriale) non "trascina" anche il termine previsto dal citato art. 21-bis e che pertanto anche per l'esercizio finanziario 2019 si propone il mantenimento dei limiti di spesa connessi alle norme richiamate;

RITENUTO che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fornite nello schema e dalle norme sopra riportate e risultanti dagli atti di impegno di spesa dell'anno 2009 e 2011 emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2019:

Tipologia di spesa	Limite 2019 - Euro
Studi ed incarichi di consulenza	1.949,10
Relazioni pubbliche e rappresentanza	7.276,46
Sponsorizzazioni	-
Missioni e Formazione	16.425,68
Acquisto , manutenzione e noleggio di autovetture*	67.382,43
Beni e Arredi (L.228/2012)	13.562,25

**Deroga prevista per autovetture utilizzate per i servizi istituzionale di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizio sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.*

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

PROPONE

- Prendere atto dell'attività ricognitiva di cui alla parte narrativa del presente atto che si intende integralmente richiamata;
- Di quantificare gli stanziamenti 2019, i limiti di spesa delle voci evidenziate nelle premesse del presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti norme richiamate in narrativa, desunti dalla seguente tabella:

Tipologia di spesa	Limite 2019 - Euro
Studi ed incarichi di consulenza	1.949,10
Relazioni pubbliche e rappresentanza	7.276,46
Sponsorizzazioni	-
Missioni e Formazione	16.425,68
Acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture	67.382,43
Beni e Arredi	13.562,25

- Di inserire la presente deliberazione nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione.

IL Dirigente
(Alessandro BASILE)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. tre (3)

assenti n. / (1)

votanti n. tre (3)

voti favorevoli n. tre (3)

voti contrari n. / (1)

astenuti n. / (1)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. tre (3)

assenti n. / (1)

votanti n. tre (3)

voti favorevoli n. tre (3)

voti contrari n. / (1)

astenuti n. / (1)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Dott. Filippo Dispenza

F.TO Dott. Giancarlo Dionisi

F.TO Dott. Gaetano D'Erba

IL V. SEGRETARIO GENERALE D.C. 8/19

F.TO Avv. A. Bruno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.02.2019 al 12.03.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li, 20 FEB 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

Avv. Angela Bruno

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.02.2019 al 12.03.2019 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 20 FEB 2019

Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 20 FEB 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

Avv. Angela Bruno

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato